CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 04 Luglio 2012 Prot. N. 23533/2012 Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 281/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

	Visto I' A	Art. 107	del D.Lgs.	18 Agosto	2000 n°26	7
--	------------	----------	------------	-----------	-----------	---

- □ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- □ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- □ Vista la nota inoltrata dalla D.L. in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, l'implementazione della rete di distribuzione del gas metano, della rete idrica nonché al fine di addivenire in seguito alla realizzazione delle previste opere di riqualificazione urbanistica;

ORDINA

Relativamente alle opere di riqualificazione riguardanti il tratto di Via Marsala compreso tra Via XX Settembre e P.le Zaninelli altrimenti identificato come "LOTTO 1"

- □ In **Via MARSALA** (tratto Via XX Settembre ÷ P.le Zaninelli) dalle ore **08.00** del giorno **09 luglio 2012 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- □ Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura degli interventi in atto, deroga alla prescrizione riquardante il transito viene prevista esclusivamente per le sequenti categorie di veicoli:
 - > Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (ovvero, analogamente in uscita dalle stesse);
- □ In considerazione della particolare complessità dell'intervento in programma nonché stante la necessità di garantire ai residenti la costante fornitura sia del gas metano che dell'approvvigionamento idrico, viene data facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di predisporre per tali categorie di veicoli, in funzione dell'evolversi dell'intervento, eventuali percorsi alternativi ad hoc. In particolare, al fine di garantire la massima fruibilità delle aree private ubicate nel strato stradale interessato dalle opere, potranno alternativamente essere predisposte, inversioni dei sensi marcia ovvero disposti doppi sensi di marcia/sensi unici alternati lungo tratti viari normalmente regolamentati a senso unico.
- Per l'intera durata delle opere dovrà altresì essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali (fatto salve eventuali motivazioni di carattere tecnico per le quali il transito dei pedoni determinerebbe il venir meno dei previsti standard di sicurezza); pertanto, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti si dispongono, con la medesima decorrenza e durata, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- In **Via Marsala** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso P.le Medaglie D'Oro) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario provenienti da P.za della Vittoria/Via Garibaldi giungano all'intersezione con Via XX Settembre;
- ☐ In **Via XX Settembre** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso P.le Medaglie d'Oro) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Marsala;

CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

- □ In **Via S.Martino** vengono istituiti i provvedimenti di divieto di transito e sosta 0/24 esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli e di strada senza uscita;
 - Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura degli interventi in atto, deroga alla prescrizione riquardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - > Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - > Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (ovvero, analogamente in uscita dalle stesse);

L'accesso ovvero l'uscita da detto tratto viario dei veicoli ammessi alle deroghe potrà pertanto avvenire esclusivamente dall'intersezione con C.so Roma.

Relativamente alle opere di riqualificazione riguardanti il tratto di Via Marsala compreso tra Via Garibaldi e Via XX Settembre altrimenti identificato come "LOTTO 2"

<u>I sotto indicati provvedimenti viabilistici temporanei nonché ogni eventuale prescrizione ad essi connessa è da intendersi decorrente dal primo giorno utile successivo al termine delle opere riguardanti il sopra indicato "LOTTO 1". La validità di ogni provvedimento è allo stesso modo da ritenersi corrispondente all'effettiva durata delle opere.</u>

- □ In **Via MARSALA** (tratto Via Garibaldi ÷ Via XX Settembre) è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- □ Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura degli interventi in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - > Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - > Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - > Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (ovvero, analogamente in uscita dalle stesse);
- □ In considerazione della particolare complessità dell'intervento in programma nonché stante la necessità di garantire ai residenti la costante fornitura sia del gas metano che dell'approvvigionamento idrico viene data facoltà al soggetto incaricato della realizzazione delle opere di predisporre per tali categorie di veicoli, in funzione dell'evolversi dell'intervento, eventuali percorsi alternativi ad hoc. In particolare, al fine di garantire la massima fruibilità delle aree private ubicate nel strato stradale interessato dalle opere, potranno alternativamente essere predisposte, inversioni dei sensi marcia ovvero disposti doppi sensi di marcia/sensi unici alternati lungo tratti viari normalmente regolamentati a senso unico.
- Per l'intera durata delle opere dovrà altresì essere salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali (fatto salve eventuali motivazioni di carattere tecnico per le quali il transito dei pedoni determinerebbe il venir meno dei previsti standard di sicurezza); pertanto, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti si dispongono altresì, con la medesima decorrenza e durata, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- ☐ In **Via Garibaldi** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso C.so Roma/via Cavour) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Marsala;
- In **Via Marsala** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso C.so Roma/via Cavour) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario provenienti da P.za della Vittoria giungano all'intersezione con Via Garibaldi;

Il soggetto incaricato della realizzazione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

CITTÀ DI LODI



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Nel caso si provvedesse al parziale/provvisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Le prescrizioni riguardanti la sosta, l'istituzione di sensi unici alternati nonché, le modalità operative e le tempistiche relative alla posa della segnaletica verticale contenute nel presente atto sono da ritenersi a tutti gli effetti valide all'atto degli eventuali ripristini stradali definitivi effettuati, dopo un periodo minimo di 30 giorni dall'esecuzione delle opere (fatti salvi particolari casi in cui il competente Ufficio Comunale imponga tempistiche d'intervento specifiche).

Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di ripristino stradale risulti necessario interdire la circolazione veicolare nei tratti viari interessati dalle opere, si impone l'obbligo, al soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, di inoltrare, all'**Ufficio Viabilità** del Comune di Lodi, idonea richiesta scritta con almeno **10 gg**. di anticipo rispetto alla data prevista per l'intervento.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

Il presente atto annulla e sostituisce l'Ordinanza n.270/2012 e viene pubblicato all'Albo Pretorio. PC/pl

Il Dirigente
Ing Giovanni LIGI